



COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO

Via Mazzini, 46 - 45100 Rovigo

☎ 0425-544580 ✉ segreteriacsirovigo@gmail.com

🌐 www.csi-rovigo.it

Regolamenti 2022-2023

Aggiornati al mese di ottobre 2021

CALCIO A 5

**Il presente documento comprende le caratteristiche dell'attività di Calcio a 5
2022/2023**

ART. 01**ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – TORNEI**

Possono iscriversi ai campionati e/o tornei del C.S.I. le Società sportive in regola con l'affiliazione per la stagione in corso, inviando l'iscrizione entro i termini stabiliti dalla Presidenza Provinciale del C.S.I., d'intesa con il Coordinamento Attività Sportive.

ART. 02**TESSERAMENTO DEI GIOCATORI**

Le Società sportive possono tesserare i giocatori, nati negli anni stabiliti per ciascun campionato/torneo, utilizzando la tessera "atleta". **Nel campionato open è possibile tesserare atleti entro il 28/02/2023.** Inoltre le Società sportive possono integrare con un numero massimo di 2 atleti (i quali non possono partecipare alla fase finale regionale) il proprio organico, tesserando gli stessi entro e non oltre il 30 aprile 2023.

Sulla tessera dovrà comparire la disciplina "calcio a cinque" come sport indicato; le tessere dovranno essere vidimate almeno 24 ore prima della gara in programma, comunque entro le ore 19:00 del venerdì.

Per la vidimazione della tessera di giocatori dovrà essere prodotta una foto formato tessera, una copia del documento d'identità, ed il modello 2T (cartaceo od elettronico) compilato in ogni sua parte. Con la richiesta del tesseramento il Presidente della Società sportiva, con firma in originale, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati indicati nel modello 2T sono veritieri. Dichiara, inoltre, che agli atti della Società sportiva è conservata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria e che per gli atleti minorenni vi è il consenso di chi esercita la patria potestà. Ogni tesserato con la propria firma, in originale, dichiara di aver avuto l'informativa ai sensi della Legge sulla Privacy, d. lgs. 196/03 già l. 675/96 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ne autorizza l'utilizzo per le finalità strettamente inerenti all'attività del C.S.I. ai vari livelli.

Rientra fra gli adempimenti propri delle Società Sportive far sottoporre gli atleti a visita medica conservando agli atti i relativi certificati per almeno cinque anni.

ART. 03**NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC**

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle seguenti norme.

Possono partecipare all'attività CSI per il Calcio a 5 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A, B e C1;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 dalla Prima Categoria in giù.

I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate sopra. I giocatori delle categorie ammesse a giocare nel campionato prov.le CSI Rovigo, possono essere in numero non superiore a 3 contemporaneamente in campo. Altri possono essere in panchina e sostituire quelli in campo, comunque non superando il numero massimo di 3 giocatori FIGC.

Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni indicate in precedenza; gli atleti "svincolati FIGC" possono prendere parte all'attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.

Norma transitoria: Per la stagione sportiva 2022/2023, possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche gli atleti federali non "svincolati", purché gli stessi, a far data dal 1 luglio 2022, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale.

Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale.

In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare.

Il tesseramento di atleti FIGC deve comunque avvenire entro e non oltre il 31.12.2022.

ART. 04**TRASFERIMENTO ATLETI**

Durante la stagione sportiva È CONSENTITO il trasferimento degli atleti da una società ad un'altra (partecipanti al Campionato C.S.I.) previa presentazione del nulla osta della società di prima appartenenza. Questo scambio dovrà però essere effettuato entro il **21.12.2022.**

ART. 05 GIOCATORI SQUALIFICATI

Le sanzioni disciplinari superiori a un mese comminate dagli organi giudicanti della FIGC o di altro ente di promozione sportiva per il calcio a 5, hanno piena validità anche nel C.S.I., esse sono estese indistintamente alle tre discipline sportive del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5.

ART. 06 DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIOCO

I campi di gioco sono resi disponibili dal Comitato del C.S.I. per tutte le Società che non ne avessero a disposizione. All'atto dell'iscrizione, ogni Società dovrà produrre dichiarazione attestante la disponibilità del campo di gioco con relativo spogliatoio, indicandone l'ubicazione nonché le eventuali limitazioni d'uso della struttura sportiva (concomitanza con altre squadre, giorni ed orari di utilizzo, ecc.). **RESTA COMUNQUE INTESO CHE L'ATTIVITÀ DI CALCIO DEL C.S.I. È SUBORDINATA UNICAMENTE AI CAMPIONATI FEDERALI.** Le squadre che non hanno la totale disponibilità del campo dovranno inviare alla C.O. (prima della stesura dei calendari - gare) le date di possibile utilizzo del terreno di gioco. Qualora per vari motivi il terreno di gioco risultasse improvvisamente indisponibile nel corso del campionato. Non saranno recuperate, infatti, partite non disputate per negligenza della Società ospitante.

ART. 07 CALENDARI - GARE

Saranno predisposti dalla Commissione Organizzatrice tenendo conto, nel limite del possibile, delle esigenze manifestate dalle singole Società sportive; si precisa che tali "esigenze" non devono condizionare in alcun modo la regolare programmazione dell'attività di competenza della Commissione Attività Sportiva. I calendari dei campionati/tornei, resi ufficiali con la pubblicazione sul comunicato, non potranno essere modificati salvo nei casi di palese concomitanza con altre gare sullo stesso campo (federali o del C.S.I.) o per esigenze organizzative del C.S.I. stesso.

ART. 08 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI - TORNEI

Le manifestazioni di calcio del C.S.I., organizzate dalla **C.O.**, avranno svolgimento all'italiana con partite di andata e ritorno; le squadre potranno formare un unico girone ovvero più gironi a seconda del loro numero. Le partite saranno disputate secondo il calendario che sarà predisposto ad iscrizioni avvenute. Le Società che partecipano al campionato/torneo con più squadre, debbono distinguerle nominativamente o con lettere dell'alfabeto; non è consentito - durante la manifestazione - lo scambio di giocatori tra una squadra e l'altra: infatti i giocatori resteranno vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima partita.

ART. 09 DIREZIONE DI GARA

In linea di principio le gare saranno dirette da arbitri del C.S.I., designati dall'Organo competente.

ART. 10 ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO

Qualora l'arbitro designato - trascorso il tempo regolamentare di attesa pari alla durata di un tempo di gara (25 minuti) - non fosse presente in campo, previo accordo scritto tra i due dirigenti o i due capitani, la gara potrà essere diretta da altra persona, scelta di comune accordo, la quale si impegnerà a trasmettere alla CD/Calcio del C.S.I. il referto arbitrale **NON OLTRE LE ORE 18.00 DEL LUNEDÌ SUCCESSIVO ALLA GARA STESSA.**

ART. 11 ASSENZA O RITARDO DELLE SQUADRE

Nel caso di assenza o ritardo di una o di entrambe le squadre, il tempo di attesa è pari alla durata di 20 minuti della partita; trascorso tale termine, la squadra assente sarà ritenuta RINUNCIATARIA .

ART. 12 RINUNCIA A DISPUTARE LA GARA

La Società che rinuncia o che non si presenta in campo entro il termine regolamentare è **multata di € 30,00 alla I^ rinuncia, di € 50,00 alla II^ rinuncia**. La squadra che rinuncia per TRE VOLTE, anche non consecutive, è automaticamente esclusa dall'attività e multata di **€ 120,00**. Alla Società che avvisa il C.S.I. mediante comunicazione scritta, fax o e-mail in tempo utile (ovvero attendere l'autorizzazione del C.S.I. stesso mediante comunicazione scritta, fax o e-mail) per avvisare l'altra squadra e l'arbitro della mancata presentazione non sarà applicata alcuna sanzione amministrativa. È compito della società che intende non presentarsi accertarsi dell'effettivo ricevimento della comunicazione da parte del C.S.I.. In tutti i casi alla squadra che non disputerà la gara sarà assegnata la perdita sportiva dell'incontro e sarà penalizzata di un punto in classifica.

ART. 13 ETÀ DEI GIOCATORI E TEMPI DI GIOCO

Sono quelle stabilite annualmente - per le varie categorie - dal Consiglio Provinciale, su proposta della DIREZIONE TECNICA NAZIONALE:

• **CALCIO A 5:**

Categoria	Anno	Tempo di gioco
Under 8 (anche a 4 giocatori)	2015/2016	3 x 10 minuti
Under 10	2013/2014/2015	3 x 15 minuti
Under 12	2011/2012/2013	3 x 15 minuti
Under 14	2009/2010/2011	25 minuti
Allievi	2007 e successivi	25 minuti
Juniors	2005 e successivi	25 minuti
Open m/f	2007 e precedenti	25 minuti
Amatori	1988 e precedenti	25 minuti

ART. 14 MAGLIE DI UGUALE COLORE

Qualora entrambe le squadre si presentassero in campo con maglie di colore uguale, spetterà alla squadra ospitante o prima nominata provvedersi di maglie di colore diverso o eventualmente di casacche di colore diverso dalle maglie.

ART. 15 COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre, di norma, sono composte di **CINQUE** giocatori in campo, più quelli di riserva; la partita però potrà essere disputata se la squadra disporrà di un minimo di **TRE** giocatori.

ART. 16 SOSPENSIONE TECNICA DELLA GARA

Nel corso della partita il capitano della squadra o il dirigente della stessa potrà chiedere all'arbitro una SOSPENSIONE "TECNICA" della durata di 1 minuto per ciascuna frazione di gioco. Tali sospensioni, non cumulabili tra di loro, saranno recuperate dall'arbitro. Anche l'arbitro, se ne ravvisa l'opportunità (in presenza di particolari situazioni di tensione o altra causa di rilievo), potrà ricorrere alla sospensione "tecnica" nel corso della partita, per un massimo di 2 volte. Pure le "sospensioni" decise dall'arbitro devono essere recuperate.

ART. 17 SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

Ciascuna squadra consegnerà all'arbitro, prima della gara, una distinta dove potrà segnare sino ad un massimo di 12 giocatori; di costoro 5 scenderanno sul campo, gli altri fungeranno da riserve. Sono consentite sostituzioni volanti; solo quella del portiere deve avvenire a gioco fermo. Le sostituzioni potranno essere disposte soltanto dall'allenatore o da un dirigente presenti in panchina o, in mancanza di costoro, dal capitano della squadra.

ART. 18 PALLONI PER LA GARA

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno **2 palloni** e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

ART. 19 DISTINTA DI GIOCO

È fornita direttamente dal C.S.I. debitamente compilata in ogni sua parte (compreso il numero di tessera C.S.I., l'anno di nascita di ogni giocatore, estremi della tessera C.S.I. e del documento di identità del guardalinee e di ciascun Dirigente/Operatore presente in panchina) e sottoscritta dal dirigente responsabile della squadra, dovrà essere esibita all'arbitro **ALMENO 10 MINUTI PRIMA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA PARTITA**. Non saranno ammessi nel recinto di gioco persone il cui nominativo non compare nella distinta presentata all'arbitro. Si ricorda, inoltre, che la squadra ospitante, nell'apposito spazio (riga) della distinta di gioco, deve indicare il nome ed il cognome della persona autorizzata all'uso del defibrillatore.

* ALLA DISTINTA SI DOVRANNO ALLEGARE:

- a) le tessere C.S.I., regolarmente vidimate, di **TUTTE** le persone indicate in distinta (giocatori, dirigenti/operatori, guardalinee);
- b) i documenti di identità (non scaduti) degli atleti, dirigenti/operatori e del guardalinee la cui tessera è priva di foto oppure qualsiasi altro documento previsto dall'art. 61 e succ. mod. delle NAS.

ART. 20 REGOLAMENTI TECNICI

I Regolamenti tecnici di gioco in vigore per la disciplina di Calcio a 5 nell'anno sportivo 2022/2023 sono: Edizione federale anno 2022 e relativi emendamenti e correzioni FIGC; soltanto la "Procedura della sostituzione" di cui alla Regola 3 prevista dalla Circolare n. 1 per l'A.S. 2022/2023 non sarà applicata; gli altri emendamenti e correzioni a partire dalla Regola 3 "Calciatori di Riserva" sono integralmente applicati nell'attività CSI.

ART. 21 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La Commissione Disciplinare del C.S.I., commina le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari a carico di Società, dirigenti, tecnici e giocatori in conformità al regolamento giustizia sportiva del C.S.I. Tali decisioni saranno riportate settimanalmente sul comunicato ufficiale del C.D.P. **L'ESPULSIONE DAL CAMPO** (cartellino rosso) comporta l'automatica squalifica per **UNA** giornata effettiva di gioco, salvo aggravio della sanzione che la C.D. potrà adottare in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa (N.B. due ammonizioni nel corso della stessa gara comportano l'immediata espulsione del giocatore). Ogni 3 ammonizioni comminate anche nell'arco di diverse gare scatterà una giornata effettiva di squalifica che dovrà essere notificata mediante comunicato ufficiale (dopo due ammonizioni un giocatore si troverà automaticamente in "ammonizione con diffida")

ART. 22 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A TEMPO

I provvedimenti disciplinari a carico di giocatori partecipanti a campionati/tornei del C.S.I. sono ad effetto immediato e precisamente. **L'ESPULSIONE TEMPORANEA**: è notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; ha la durata di 4' ed è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazione di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro. L'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete. Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla regola 12 per i seguenti falli:

- ❑ Sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
- ❑ Fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;

- ❑ Fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete;
- ❑ Bestemmia.

Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni, le quali si sommano alle altre ammonizioni subite. I provvedimenti disciplinari a carico di Dirigenti/Tecnici saranno sempre adottati dalla C.D.P. sulla base del referto arbitrale o del dirigente/arbitro e/o del Commissario di campo.

ART. 23	NUMERO INSUFFICIENTE DI ATLETI DURANTE UNA GARA ED ESULSIONE TEMPORANEA
----------------	--

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (3) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.

Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (3) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà i cartellini giallo e blu incrociati e li notificherà all'atleta interessato.

In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

ART. 24	RICHIESTE DI SPOSTAMENTO GARE (per tutti i campionati)
----------------	---

Fermo restando il calendario - gare (che diventa definitivo con la pubblicazione sul comunicato settimanale), eventuali richieste di spostamento delle partite dovranno avere carattere di assoluta eccezionalità ed essere accompagnate dall'ASSENSO SCRITTO della squadra avversaria interessata allo spostamento (la richiesta dovrà pervenire via FAX, pec, e-mail o lettera). Nella richiesta dovrà essere altresì indicato il giorno e l'ora del recupero (fermo restando l'assenso della squadra avversaria), il quale dovrà essere previsto entro trenta giorni dalla data prevista originariamente. Le richieste, prive delle caratteristiche sopra descritte e presentate in modo incompleto **NON SARANNO ESAMINATE.**

La **C.O.** si riserva la facoltà di procedere a spostamenti gare per motivi organizzativi.

ART. 25	AMMISSIONI ALLE FASI FINALI
----------------	------------------------------------

Laddove occorra definire l'esatta posizione in graduatoria, la parità in classifica sarà definita nei seguenti modi: sarà compilata una classifica avulsa per la quale saranno considerate soltanto le gare giocate tra loro dalle squadre in parità di classifica. Permanendo la parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa
- b) Differenza reti nella classifica avulsa
- c) Maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa
- d) Minor numero di punti disciplina (tabella A – "Fair Play")
- e) Maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione
- f) Differenza reti nell'intera manifestazione
- g) Maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione
- h) Sorteggio

NELLA FASI FINALI DI OGNI MANIFESTAZIONE, O IN ALTRI MOMENTI SIGNIFICATIVI, il Coordinamento Attività Sportiva si riserva la facoltà di adottare - in via sperimentale - alcune innovazioni alle regole del gioco del calcio. SI RICORDA CHE ALLE SUCCESSIVE FASI REGIONALI E NAZIONALI VIGE L'OBBLIGO DELL'USO DEI PARASTINCHI CHE, IN OGNI CASO NE È SEMPRE CONSIGLIATO L'USO.

ART. 26	COPPA DISCIPLINA
----------------	-------------------------

È istituita la speciale classifica per l'assegnazione della COPPA DISCIPLINA; i punti di penalizzazione stabiliti per ciascun tipo di provvedimento disciplinare adottato dalla C.D.P. e pubblicato sul comunicato ufficiale, sono quelli stabiliti dalla vigente edizione del Regolamento "Sport in Regola" approvato dalla Direzione Tecnica del

C.S.I. Nazionale. A parità di punteggio la posizione in classifica è determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione. Le squadre che accumulano 80 punti sono escluse dalla classifica della coppa disciplina. Durante lo svolgimento dei vari campionati e/o tornei il Comitato predisporrà, ufficializzando tramite comunicato ufficiale, dei premi che verranno consegnati con varie modalità alle Società che ne avranno diritto.

ART. 27 COMMISSARI DI CAMPO

La Commissione Calcio può inviare degli incaricati in veste di commissari di campo con il compito di riferire sull'andamento delle gare. I commissari di campo in caso di necessità debbono assistere e tutelare l'arbitro ed invitare ove occorra i dirigenti delle Società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico. Salvo il caso in cui sopra essi potranno astenersi dal rivelare il mandato ricevuto. I commissari di campo qualora lo ritengano opportuno hanno diritto ad entrare nel recinto del campo di gioco.

ART. 28 RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Ogni Società in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva. Ogni società, pertanto, deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

ART. 29 OBBLIGHI E DOVERI DELLA SOCIETÀ OSPITANTE

Nel caso in cui vengano ripristinate per qualsivoglia motivo le regole relative al "protocollo Covid-19, prima dell'accesso all'impianto di gioco, la società ospitante, dovrà attenersi a quanto indicato nel DPCM dell'eventuale "nuovo protocollo Covid-19". Durante lo svolgimento della gara, la società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente, e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare, deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati. Al termine della gara la società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della società ospitata per qualunque problema o necessità. In particolare, la società ospitante deve accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue facoltà.

ART. 30 VARIE

È facoltà della Commissione Calcio C.S.I. stabilire modifiche o varianti al presente regolamento. L'iscrizione al campionato o Torneo implica la totale accettazione del presente regolamento.

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI

- A) È fatto obbligo alle Società di informarsi con un certo anticipo sull'andamento del campionato/torneo qualora il comunicato ufficiale (disponibile dal mercoledì) non pervenisse in tempo utile per vari motivi; in ogni caso non saranno recuperate o rinviate gare regolarmente programmate;
- B) non costituisce giustificazione il mancato ricevimento del comunicato nel caso di provvedimenti di squalifica non rispettati o per gare non disputate;
- C) per quanto riguarda la Giustizia sportiva vige il regolamento per la Giustizia sportiva del C.S.I. che diventa parte integrante del presente regolamento (disponibile in formato PDF sul sito www.csi-net.it);
- D) i campionati di calcio a 5 sono inseriti nella fase dei Campionati Nazionali che prevedono una successiva fase a livello regionale con finali Nazionali e adeguamento al regolamento Nazionale della stessa;
- E) per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo Statuto, il Regolamento Organico del C.S.I. e i regolamenti e norme per l'attività sportiva e succ. mod. che vengono deliberati dalla Direzione Tecnica del C.S.I. e sono disponibili sul sito internet o in Segreteria; il C.S.I. declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare ad atleti e/o terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera rilasciata dal C.S.I. stesso.